

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Comunicato

Comunicato della Commissione consultiva per le Nomine

SOSTITUZIONE DI SOGGETTI NOMINATI IN DIVERSI ORGANISMI

Designazione di un componente nel Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo in sostituzione del signor Carlo Picco

Scadenza di presentazione delle candidature: 5 giugno 2020

Richiamata integralmente la legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Visto l'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39;

Preso atto che si sono verificati casi di persone che sono cessate dall'incarico per dimissioni, incompatibilità o altra causa e, in particolare il signor: Carlo Picco, designato quale Consigliere nel Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo con deliberazione del Consiglio Regionale n. 69 del 20/04/2020.

Il Consiglio regionale pertanto deve procedere alla seguente designazione: **Compagnia di San Paolo – Consiglio Generale – designazione di un componente**

Requisiti

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dello Statuto della Compagnia e dell'articolo 3 del Regolamento per le nomine della Compagnia di San Paolo, approvato dal Consiglio Generale in data 11 gennaio 2016 e modificato nella riunione consiliare del 29 gennaio 2018, i componenti del Consiglio Generale devono essere scelti fra persone che:

- a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
- b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
- c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati nonché di competenze attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti della Compagnia di San Paolo mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:
 - esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
 - professore ordinario od associato in Università o scuole di livello post-laurea oppure direttore di ricerca presso istituti nazionali o internazionali;
 - componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati.

I settori rilevanti della Compagnia di San Paolo individuati dal Consiglio Generale per il triennio 2019-2021 sono:

- arte, attività e beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- volontariato, filantropia e beneficenza.

Cause ostative e incompatibilità

I componenti del Consiglio Generale possono esercitare nella Compagnia non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato.

Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

Non possono far parte degli organi della Compagnia:

- a) i componenti degli organi di gestione o di controllo degli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto riportato in allegato al presente comunicato, o coloro che rappresentano all'esterno detti enti, né i soggetti a essi legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che ne compromettano l'indipendenza;
- b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto riportato in allegato al presente comunicato;
- c) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
- d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
- e) coloro che svolgono, o abbiano svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
- f) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
- g) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
- h) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
- i) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- l) i membri dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- m) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461.

La partecipazione al Consiglio Generale è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica; in particolare non possono far parte del Consiglio Generale coloro che abbiano ricoperto o che si siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui all'articolo 6 comma 8, lett. h) ed i) dello Statuto riportato in allegato al presente comunicato.

La nomina nel Consiglio Generale è altresì preclusa a coloro che non abbiano sottoscritto una

Si fa presente, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti, che non siano stati autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza (art. 53 D. Lgs. 165/2001).

Dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui all'articolo 6, comma 8, lett. h) ed i) dello Statuto riportato in allegato al presente comunicato.

Compensi

Ai membri del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo spetta una medaglia di presenza di € 1.600,00 lordi per la partecipazione a ogni seduta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica.

Modalità di presentazione della candidatura

Coloro che intendono presentare la propria candidatura **devono far pervenire al Presidente del Consiglio Regionale** apposita domanda corredata dal *curriculum vitae*, contenente, **a pena di irricevibilità:**

- a) requisiti personali in riferimento alla carica da ricoprire;
- b) titoli di studio e requisiti specifici;
- c) attività lavorative ed esperienze svolte;
- d) cariche elettive, e non, ricoperte;
- e) eventuali condanne penali o carichi pendenti.

Contestualmente alla candidatura devono altresì pervenire la preventiva accettazione alla nomina, la dichiarazione di inesistenza di eventuali incompatibilità o l'impegno a rimuoverle, di ineleggibilità, nonché la dichiarazione della non sussistenza delle condizioni comportanti la revoca della nomina prevista dall'articolo 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235.

L'istanza di candidatura deve essere sottoscritta e presentata al seguente indirizzo pec: comm.nomine@cert.cr.piemonte.it, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, **entro il 5 giugno 2020.**

L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi derivati dal servizio di posta elettronica certificata utilizzato o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Si ricorda che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445 è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Infine si evidenzia che ai sensi della L.r. n. 17 del 27/12/2012 "Istituzione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione e del Sistema informativo sul finanziamento e sulla trasparenza dell'attività dei gruppi consiliari e disposizioni in materia di società ed enti istituiti, controllati, partecipati e dipendenti da parte della Regione", i soggetti nominati ai sensi della L.r. n. 39/95 sono sottoposti agli obblighi di cui agli articoli 2, 5 e 6 della citata legge ai fini della pubblicazione di informazioni e dati nell'apposita sezione dell'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione. La persistente inadempienza a tali obblighi comporta la decadenza dalla carica (art. 7, comma 3, l.r. n. 17/2012).

L'informativa sul trattamento dei dati personali nello svolgimento delle nomine e designazioni di competenza del consiglio regionale ai sensi del regolamento UE 679/2016, nonché del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101, è consultabile al seguente link: www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

I moduli per la presentazione delle candidature sono a disposizione presso l'Ufficio Nomine o al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al “Settore Commissioni consiliari”- **UFFICIO NOMINE**, Via Alfieri n. 15 (2° piano) Torino – numeri telefonici: 011 – 5757557, 5757239, 5757199.

Il Presidente del Consiglio regionale
Stefano Allasia

Allegato

MODELLO

DI CANDIDATURA PER LA DESIGNAZIONE A COMPONENTE DEL CONSIGLIO GENERALE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO

(Il presente modello dovrà essere compilato in ogni sua parte,
a pena di irricevibilità della candidatura)

Al Presidente
del Consiglio regionale del Piemonte

Il/La sottoscritto/a
nato/a a il
residente a c.a.p.
via/c.so
luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni (se diverso dal luogo di residenza)
tel. fax
pec/e-mail..... (inserire di preferenza un indirizzo pec, se posseduto)
codice fiscale

I dati relativi alla residenza o al luogo in cui si desidera ricevere eventuali comunicazioni, all'utenza telefonica, al numero di fax e all'indirizzo pec e/o e-mail saranno utilizzati per le eventuali comunicazioni inerenti l'istruttoria della candidatura e per le comunicazioni che dovessero rendersi necessarie durante lo svolgimento dell'incarico. È pertanto onere del candidato/nominato comunicare ogni futura variazione di tali dati.

presenta la propria candidatura per la designazione di un componente in seno al

Consiglio Generale

della

Fondazione Compagnia di San Paolo

a tal fine

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)

1. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
- 2*. di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa:
3. di aver svolto nel passato le seguenti attività lavorative:
- 4*. di ricoprire attualmente le seguenti cariche elettive:

.....
5. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche elettive:

.....
6. di ricoprire attualmente le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:

.....
7. di aver ricoperto in passato le seguenti cariche in enti ed istituzioni varie:
.....
.....

.....
8. di non aver riportato condanne penali né di avere carichi pendenti (diversamente specificare quali e quando)

.....
9*. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;

10*. di NON essere incorso in una delle situazioni impeditive e di NON versare nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;

11*. di essere in possesso di titoli culturali e professionali adeguati nonché di competenze attinenti ad almeno uno dei settori rilevanti della Compagnia di San Paolo mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:

- esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
- professore ordinario od associato in Università o scuole di livello post-laurea oppure direttore di ricerca presso istituti nazionali o internazionali;
- componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati.

(barrare almeno una delle suindicate fattispecie)

I settori rilevanti della Compagnia di San Paolo individuati dal Consiglio Generale per il triennio 2019-2021 sono:

- arte, attività e beni culturali;
- ricerca scientifica e tecnologica;
- educazione, istruzione e formazione;
- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa;
- volontariato, filantropia e beneficenza.

(barrare almeno uno dei settori rilevanti rispetto al quale si possiedono competenze ed esperienze attinenti)

12*. di trovarsi o di non trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'articolo 6 dello Statuto della Compagnia e, in particolare:

- a) di NON aver esercitato negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Compagnia di San Paolo, compreso il ruolo di Presidente di ciascun organo, più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato;
- di aver esercitato negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Compagnia di San Paolo, compreso il ruolo di Presidente di ciascun organo, più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato;
- (Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta)**
- b) di NON essere componente degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto della Compagnia;
- di essere componente degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto della Compagnia;
- c) di NON rappresentare all'esterno gli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto della Compagnia;
- di rappresentare all'esterno gli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto della Compagnia;
- d) di NON essere legati agli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto della Compagnia da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che ne compromettano l'indipendenza;
- di essere legati agli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto della Compagnia da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che ne compromettano l'indipendenza;
- e) di NON essere coniuge, parente e affine fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto della Compagnia;
- di essere coniuge, parente e affine fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1 dello Statuto della Compagnia;

- f) di NON essere amministratore dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
- di essere amministratore dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
- g) di NON essere fra coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
- di essere fra coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
- h) di NON essere fra coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, nonché presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;
- di essere fra coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria, nonché presso le società controllate o partecipate da essa;
- i) di NON essere fra coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
- di essere fra coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
- l) di NON ricoprire, NÉ aver ricoperto o essersi candidato a ricoprire nei dodici mesi precedenti, la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
- di ricoprire, aver ricoperto o essersi candidato a ricoprire nei dodici mesi precedenti, la carica di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;m)

m) di NON ricoprire, NÉ aver ricoperto o essersi candidato a ricoprire nei dodici mesi precedenti, la carica di membro dei Consigli regionali, provinciali, comunali, Sindaco, Assessore regionale, provinciale e comunale, Presidente delle Giunte regionali e provinciali, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei Consorzi fra enti locali, dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di Comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle Aziende Speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Presidente e componente degli organi delle Comunità Montane;

di ricoprire, aver ricoperto o essersi candidato a ricoprire nei dodici mesi precedenti, la carica di membro dei Consigli regionali, provinciali, comunali, Sindaco, Assessore regionale, provinciale e comunale, Presidente delle Giunte regionali e provinciali, Presidente e componente del Consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei Consorzi fra enti locali, dei Consigli e delle Giunte delle Unioni di Comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle Aziende Speciali e delle Istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Presidente e componente degli organi delle Comunità Montane;

n) di NON essere membro dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

di essere membro dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

o) di NON essere dipendente dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461;

di essere dipendente dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461.

13*. di non trovarsi in alcuno dei casi di ineleggibilità alla carica e, in particolare, di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'articolo 7 del D.Lgs. del 31/12/2012, n. 235;

14*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 13 della l.r. 23 marzo 1995, n. 39 e successive modifiche
 di trovarsi

15. in caso di risposta affermativa al punto n. 14, di impegnarsi a rimuovere le cause di incompatibilità in caso di nomina;

16. di impegnarsi a rimuovere eventuali cause di incompatibilità che intervengano successivamente alla nomina, a norma dell'art. 14 della legge regionale n. 39/1995;

17*. di NON trovarsi in alcuno dei casi di inconfiribilità di cui all'art. 13 bis della l.r. 23
 di trovarsi marzo 1995, n. 39 e successive modifiche;

dichiara altresì

18*. di aver preso atto di quanto disposto dall'articolo 6, comma 6, dello statuto della Compagnia e, in particolare, del fatto che le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale della Compagnia sono incompatibili tra loro.

20. di accettare preventivamente la nomina;

21. di allegare alla presente:

copia fotostatica del documento di identità personale

curriculum vitae

la dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui all'art. 6, comma 8, lettere h) e i)

22. di aver preso atto degli obblighi di cui alla L.r. n. 17 del 27 dicembre 2012, relativa all'anagrafe delle cariche pubbliche elettive e di Governo della Regione.

Il/La sottoscritto, consapevole della responsabilità, della decadenza da eventuali benefici e delle sanzioni penali previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, afferma la veridicità delle dichiarazioni rese nella presente istanza.

....., li

Firma

.....

NOTE PER LA COMPILAZIONE E LA PRESENTAZIONE DEL PRESENTE MODELLO
DI CANDIDATURA
L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELLO
SVOLGIMENTO DELLE NOMINE E DESIGNAZIONI DI COMPETENZA DEL
CONSIGLIO REGIONALE AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016, NONCHÈ
DEL D.LGS. 30/06/2003 N. 196, COME MODIFICATO ED INTEGRATO DAL D.LGS.
10/08/2018 N. 101, È CONSULTABILE AL SEGUENTE LINK:
www.cr.piemonte.it/web/privacy/nomine

NOTE GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

Il presente modulo va compilato in maniera leggibile; esso può essere integrato da ulteriore documentazione o sostituito da un'istanza su carta libera che dichiari e contenga i medesimi dati che vi sono elencati e richiesti.

La candidatura va presentata - entro i termini prescritti e specificati nel comunicato di riferimento, come pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte - unicamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comm.nomine@cert.cr.piemonte.it

L'istanza di candidatura, sottoscritta e presentata nel modo sopra indicato, deve essere corredata di copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

I comunicati di nomina e il modello di candidatura possono, inoltre, essere scaricati dal sito Internet al seguente indirizzo: <https://bandi.cr.piemonte.it/web/comunicati-commissione-nomine>

2. Specificare l'attuale condizione professionale.

Per i dipendenti della Pubblica Amministrazione o di Enti di diritto pubblico vanno specificati la denominazione ed il recapito del soggetto con cui si intrattiene il rapporto organico e, se diverso, di quello con cui si intrattiene il rapporto di servizio (ad es.: un dipendente regionale comandato presso una A.s.l. conserva il rapporto organico con la Regione, pur avendo il rapporto di servizio con l'Azienda sanitaria).

Si rammenta, inoltre, che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati preventivamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza (art. 53 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

4. Per "cariche elettive" si intendono le cariche nelle amministrazioni pubbliche (consigli comunali, provinciali, regionali, Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Parlamento europeo, ecc.)

8. Qualora lasciato immutato, il testo conserva valore dichiarativo. Diversamente, barrare la negazione ("non") e specificare nell'apposito spazio.

9-10-11. D.M. 18 marzo 1998, n. 161

Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione.

1. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche s.p.a. e di banche popolari.

1. I consiglieri di amministrazione delle banche costituite in forma di società per azioni e delle banche popolari devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;

c) attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio dell'attività o delle funzioni indicate nel comma 1.

3. L'amministratore delegato e il direttore generale devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore a un quinquennio. La medesima esperienza può essere stata maturata in imprese aventi una dimensione comparabile con quella della banca presso la quale la carica deve essere ricoperta.

Analoghi requisiti sono richiesti per le cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

2. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione di banche di credito cooperativo.

1. Il presidente del consiglio di amministrazione delle banche di credito cooperativo deve aver svolto per un periodo non inferiore a un anno:

- a) le attività o le funzioni di cui al precedente articolo 1, comma 1;
- b) attività di insegnamento in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- c) attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

2. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per un periodo non inferiore a un biennio.

3. Il consiglio di amministrazione, nel verificare, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la sussistenza dei requisiti previsti dai commi 1 e 2, valuta l'esperienza anche in relazione alle esigenze gestionali della banca, indicando nel verbale della riunione le valutazioni effettuate.

3. Requisiti di professionalità dei soggetti che svolgono funzioni di controllo di banche.

1. I soggetti competenti al controllo dei conti delle banche, devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili.

4. Situazioni impeditive.

1. Non possono ricoprire le cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in banche coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero.

2. Il comma 1 si applica anche a coloro che:

- a) hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;
- b) nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

3. Il divieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

5. Requisiti di onorabilità.

1. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale in banche non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura della Banca d'Italia.

6. Sospensione dalle cariche.

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore, sindaco e direttore generale:

- a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c);
- b) l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui all'articolo 5, comma 2, con sentenza non definitiva;
- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- d) l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l'eventuale revoca dei soggetti, dei quali ha dichiarato la sospensione, fra le materie da trattare nella prima assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione indicate nel comma 1. La sospensione del direttore generale nominato dagli amministratori non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio di amministrazione deve deliberare se procedere alla revoca, salvo i casi previsti dalle lettere c) e d) del comma 1. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle funzioni. Nelle ipotesi previste dalle lettere c) e d) del comma 1, la sospensione si applica in ogni caso per l'intera durata delle misure ivi previste.

7. Norme transitorie.

1. Le banche cooperative si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento la mancanza dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, non previsti dalla normativa previgente, non rileva per il mandato residuo se verificatasi antecedentemente alla data stessa.

3. Il presente regolamento, salvi gli articoli 2 e 3, si applica anche alle banche indicate nell'articolo 151 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

REGOLAMENTO PER LE NOMINE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE IN DATA 11 GENNAIO 2016 Modificato nella riunione consiliare del 29 gennaio 2018

Articolo 2 - Requisiti di onorabilità, situazioni impeditive, cause di sospensione di cui all'art. 6.2, lett. a) e b) dello statuto

1. Fatte salve le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste all'art. 6.8 dello statuto della Compagnia, non possono essere componenti del Consiglio Generale coloro:

a) che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) che sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), salvi gli effetti della riabilitazione;

c) che sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo

d) ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dalla lett. c) di cui sopra, salvo il caso dell'estinzione del reato; le pene previste dalla lett. c), n. 1) e n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.

2. Non possono essere componenti del Consiglio Generale coloro che versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione

Economica 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni, quali, in particolare:

a) condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente comma, lett. c);

b) applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene di cui al precedente comma, lett. d), con sentenza non definitiva;

c) applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575 s.m.i. (ora art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159);

d) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

3. Inoltre, non possono essere componenti del Consiglio Generale coloro che siano incorsi in una delle situazioni impeditive previste nel soprarichiamato decreto ministeriale e pertanto:

a) che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa. Le frazioni dell'ultimo esercizio superiori a sei mesi equivalgono a un esercizio intero;

b) che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria;

c) che, nell'esercizio della professione di agente di cambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previsti dalla legge o si trovino in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

I divieti di cui alle lett. a), b) e c) del presente comma hanno la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto a un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Articolo 3 - Requisiti di professionalità di cui all'art. 6.2, lett. c) dello statuto

1. I componenti del Consiglio Generale devono possedere titoli culturali e professionali adeguati nonché competenze maturate in almeno uno dei settori rilevanti della Compagnia mediante un'esperienza complessiva di almeno tre anni, anche non consecutivi, in una o più delle seguenti attività:

- esercizio di una libera professione, per la quale sia prevista l'iscrizione a un albo;
- professore ordinario o associato in Università o scuole di livello post-laurea oppure direttore di ricerca presso istituti nazionali o internazionali;
- componente di organi di indirizzo, amministrazione o controllo ovvero titolare di incarichi direttivi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, imprese o altri enti privati.

9-10-11-12-18.

Articolo 6 - Statuto della Compagnia

1. Sono organi della Compagnia:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Comitato di Gestione;
- d) il Collegio dei Revisori;
- e) il Segretario Generale.

2. I componenti degli organi di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo della Compagnia devono essere scelti fra persone che:

- a) siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
- b) non siano incorse in una delle situazioni impeditive e non versino nelle situazioni che comportano la sospensione dalle cariche previste dal decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998, n.161 e successive modificazioni;
- c) siano in possesso di titoli culturali e professionali adeguati e possiedano competenze ed esperienze attinenti almeno a uno dei settori rilevanti, quanto ai componenti degli organi di indirizzo e di amministrazione, e siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15.2, quanto ai componenti dell'organo di controllo.

3. I componenti del Comitato di Gestione, oltre a possedere i requisiti generali di onorabilità e di professionalità sopra richiamati, devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità, in relazione a maturate esperienze in campo amministrativo e gestionale.

4. Nella nomina dei componenti degli organi, la Compagnia adotta processi funzionali a salvaguardare la propria indipendenza e terzietà e modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell'ambito territoriale in cui essa opera. Il Consiglio Generale definisce con regolamento le procedure di nomina, comprese quelle relative alla verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità, specificando i requisiti di professionalità e di competenza richiesti per la nomina dei componenti degli organi e definendo le modalità attraverso le quali assicurare la trasparenza delle nomine e delle relative procedure.

5. Negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo è assicurata la presenza del genere meno rappresentato.

6. Le cariche di componente del Consiglio Generale, del Comitato di Gestione, del Collegio dei Revisori e di Segretario Generale sono incompatibili tra loro.

7. I componenti degli organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, compreso il Presidente, possono esercitare nella Compagnia non più di due mandati consecutivi indipendentemente dall'organo interessato. Due mandati non si considerano consecutivi qualora il secondo venga assunto dopo che sia trascorso un periodo almeno pari a tre anni dalla data di cessazione del precedente. Ai fini del computo del numero dei mandati consecutivi si tiene conto di quello espletato per un periodo non inferiore alla metà del tempo previsto, o anche di durata inferiore, se il mandato sia cessato per dimissioni volontarie, escluse quelle presentate a seguito di nomina in altro organo della Compagnia. I mandati espletati per una durata inferiore alla metà del tempo previsto non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

8. Fatte salve le cause di incompatibilità tempo per tempo previste dalla legge, non possono far parte degli organi della Compagnia:

- a) i componenti degli organi di gestione o di controllo degli enti di cui all'art. 8.1, o coloro che rappresentano all'esterno detti enti, né i soggetti a essi legati da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale, secondo le previsioni di cui all'art. 2399 del codice civile, che ne compromettano l'indipendenza;
- b) il coniuge, i parenti e affini fino al secondo grado dei componenti degli organi di gestione degli enti di cui all'art. 8.1;
- c) gli amministratori dei soggetti destinatari degli interventi della Compagnia, ad eccezione degli enti e imprese strumentali, con i quali la Compagnia stessa abbia rapporti organici e permanenti;
- d) coloro che ricoprono funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo o direzione in altre fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;
- e) coloro che svolgono, o abbiano svolto nei dodici mesi antecedenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria;
- f) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso le società controllate o partecipate dalla società bancaria conferitaria;

- g) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società concorrenti del suo gruppo;
- h) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;
- i) i membri dei Consigli regionali, provinciali, comunali, i Sindaci, gli Assessori regionali, provinciali e comunali, i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali, il presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente e i componenti degli organi delle comunità montane;
- l) i membri dei Consigli delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- m) i dipendenti dell'Autorità di vigilanza sulle fondazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), della legge 23 dicembre 1998, n.461.
9. La partecipazione agli organi della Compagnia è incompatibile con qualsiasi incarico o candidatura politica; in particolare non possono far parte degli organi della Compagnia coloro che abbiano ricoperto o che si siano candidati a ricoprire nei dodici mesi precedenti una delle cariche di cui al precedente comma 8, lett. h) ed i).
10. La nomina negli organi della Compagnia è altresì preclusa a coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di impegno a non candidarsi durante l'esercizio della carica e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di cui al precedente comma 8, lett. h) ed i).
11. La causa di incompatibilità sopravvenuta alla nomina nell'organo di appartenenza costituisce causa di sospensione e, qualora non sia rimossa entro trenta giorni dal suo verificarsi, costituisce causa di decadenza. Parimenti costituisce causa di decadenza il venir meno di taluno dei requisiti di onorabilità e di professionalità sopravvenuto alla nomina.
12. Ciascun organo collegiale verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e delle situazioni indicati nei commi precedenti, assumendo, entro trenta giorni dall'accertamento, i conseguenti provvedimenti. Il Consiglio Generale svolge tale verifica riguardo al Presidente e il Comitato di Gestione riguardo al Segretario Generale.
13. Ciascun componente ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di decadenza, di sospensione ovvero di incompatibilità che lo riguardano; in difetto l'organo di appartenenza applica comunque la relativa disciplina, appena avutane la notizia.
14. Nel caso in cui un componente dell'organo di indirizzo ovvero di amministrazione si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse della Compagnia, egli deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e al Collegio dei Revisori, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi dal partecipare alle relative deliberazioni.
15. In caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione e di astensione di cui al comma precedente, il responsabile risponde verso la Compagnia del danno eventualmente cagionato.
16. Il componente del Consiglio Generale o del Comitato di Gestione che non partecipa senza giustificato motivo a due adunanze consecutive dell'organo di appartenenza decade dall'ufficio. La decadenza è accertata senza indugio dall'organo di appartenenza; il Presidente provvede a promuovere il procedimento di sostituzione ai sensi del presente statuto.
17. I componenti degli organi della Compagnia non possono assumere incarichi operativi nell'ambito della fondazione prima che siano decorsi almeno ventiquattro mesi dalla cessazione della carica.

Articolo 8 - Statuto della Compagnia

1. Il Consiglio Generale è composto da diciassette Consiglieri, dei quali quattordici così designati:
- a) due dal Comune di Torino;
 - b) uno dalla Regione Piemonte;
 - c) uno dal Comune di Genova;
 - d) due dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino;
 - e) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Genova;
 - f) uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano;
 - g) uno dalla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Piemonte;
 - h) uno dall'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova;
 - i) uno dall'Accademia delle Scienze di Torino, sentita alternativamente la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali e la classe di Scienze morali, storiche e filologiche;
 - j) uno dall'Accademia Nazionale dei Lincei, sentita alternativamente la classe di Scienze morali, storiche e filologiche e la classe di Scienze fisiche, matematiche e naturali;
 - k) uno dal FAI – Fondo Ambiente Italiano;
 - l) uno dall'European Foundation Centre, da individuarsi tra soggetti che non siano espressione di fondazioni di origine bancaria di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153.
2. Le designazioni di cui alle lett. a) e d) devono rispettare il principio della parità di genere, e ciò anche nel caso di designazioni sostitutive.
3. Almeno novanta giorni prima della data di scadenza della durata in carica del Consiglio Generale, il Presidente, come previsto dall'art. 20.2 in relazione all'art. 9.1, invita gli Enti di cui al comma 1 alle designazioni di rispettiva competenza, trasmettendo a ciascuno di essi una copia del presente statuto.

4. Gli Enti di cui al comma 1, al più tardi entro novanta giorni dalla data dell'invito di cui al comma precedente, provvedono a designare, dandone comunicazione scritta al Presidente della Compagnia, personalità dotate di capacità ed esperienza in almeno uno dei settori rilevanti, illustrando, sotto tale aspetto, le ragioni della designazione.
5. Nel caso di mancata, invalida o inefficace designazione entro il termine stabilito nel comma precedente, il Presidente sollecita gli Enti che non hanno effettuato le designazioni, o le abbiano effettuate in modo invalido o inefficace, a provvedere entro quindici giorni dalla data del nuovo invito; decorso inutilmente tale ulteriore termine, alla nomina provvede il nuovo Consiglio Generale prima di procedere alle cooptazioni di cui al successivo comma 6.
6. Del Consiglio fanno altresì parte tre componenti, che devono essere cooptati nella prima riunione.
7. La scelta dei componenti da cooptare deve avvenire tra qualificate personalità di chiara e indiscussa fama e in modo tale da assicurare l'equilibrata presenza di specifiche e riconosciute professionalità nei settori rilevanti, promuovendo altresì la presenza del genere meno rappresentato all'interno del Consiglio.
8. Periodicamente la Compagnia verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi all'attività istituzionale della fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Compagnia promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Compagnia.

Articolo 9 dello Statuto della Compagnia

1. Il Consiglio Generale dura in carica quattro anni. Tutti i Consiglieri scadono con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno di durata.
2. Il Consigliere che intenda dimettersi deve darne comunicazione scritta al Presidente e al Presidente del Collegio dei Revisori. Il Consigliere che cessa dalla carica per dimissioni o per altra causa viene sostituito, applicandosi l'art. 8, con la medesima procedura con la quale egli è stato designato ovvero cooptato: il Presidente provvede senza indugio ad attivare, a seconda dei casi, la designazione da parte dell'Ente che aveva designato il Consigliere dimissionario, ovvero la cooptazione da parte del Consiglio Generale.
3. Ai Consiglieri spettano, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, le medaglie di presenza determinate dal Consiglio Generale su proposta del Presidente, udito il Collegio dei Revisori.

13. In base all'art. 7 del D.Lgs. 31/12/2012 n. 235, non possono candidarsi:

1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti e degli assessori regionali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

14. Incompatibilità ex art. 13 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. Le nomine di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché le nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;
b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale; sono incompatibili con le seguenti funzioni:

1) Consiglieri regionali;

2) dipendenti della Regione nei limiti di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10: Disciplina delle situazioni di incompatibilità con lo stato di dipendente regionale e degli Enti, Istituti, Società di cui la Regione detenga la maggioranza del pacchetto azionario o nomini la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e delle Aziende della Regione, salvo i casi previsti dalla legge o quando tale designazione possa costituire tramite per la presenza tecnico funzionale della Regione nell'organismo in cui deve avvenire la nomina, e di ciò sia fatta menzione nel provvedimento di nomina;

3) coloro che prestano non sporadicamente consulenza alla Regione ed agli Enti soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

4) membri di organi consultivi cui compete di esprimere pareri sui provvedimenti degli Enti, Istituti od organismi di cui all'articolo 2;

5) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati o procuratori dello Stato, appartenenti alle Forze armate.

2. Non è consentita la contemporanea presenza della stessa persona in più di un Ente, Società o organismo regionale di cui al presente articolo ad esclusione dei Sindaci e dei revisori dei conti.

17. Inconferibilità ex art. 13 bis della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39

1. A coloro che nei due anni precedenti hanno ricoperto la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, ministro, vice ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare, commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e parlamentare europeo non può essere conferito un incarico nelle nomine e designazioni di competenza della Giunta ai sensi dell'articolo 2, comma 2, nonché nelle nomine e designazioni di competenza del Consiglio Regionale relative ai componenti:

a) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Istituti pubblici anche economici;

b) degli organi collegiali di amministrazione, Sindaci e revisori dei conti di Enti o Istituti privati al cui finanziamento la Regione concorra in via continuativa e di organi ed organismi, di particolare rilievo, individuati con apposita deliberazione del Consiglio Regionale

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Ufficio Nomine del Consiglio regionale del Piemonte: via Alfieri 15, 10121 - Torino (secondo piano)

Tel. 011 5757. 557/.239/.864/.199

e-mail: commissione.nomine@cr.piemonte.it

Alla cortese attenzione
Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

**DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEL CANDIDATO A NON CANDIDARSI DURANTE
L'ESERCIZIO DEL MANDATO E NELL'ANNO SUCCESSIVO ALLA SUA
CESSAZIONE**
(da trasmettere in allegato al modello di candidatura per la designazione a componente
del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo)

Il/La sottoscritto/a
nato/a..... il
residente ac.a.p.
via/c.so
codice fiscale.....

sotto la propria responsabilità, a tutti gli effetti di legge ed in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 10 dello Statuto della Compagnia di San Paolo, si impegna a non candidarsi durante l'esercizio della carica di componente del Consiglio Generale della Compagnia di San Paolo e nell'anno successivo alla sua cessazione per l'assunzione di incarichi di:

membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi di governo o di rilevanza costituzionale anche a livello decentrato;

membro dei Consigli regionali, provinciali, comunali, Sindaco, Assessore regionale, provinciale e comunale, Presidente delle Giunte regionali e provinciali, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, del consiglio di amministrazione dei consorzi fra enti locali, dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane.

Luogo.....data.....

Il dichiarante

.....